

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 1988

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale» (173), d'iniziativa del senatore Salvi e di altri senatori

«Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale» (438), d'iniziativa del senatore Vecchi e di altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 10, 11
TOTH (DC), relatore alla Commissione 11
ZANELLA (PSI) 11

«Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti» (1347), approvato dalla Camera dei deputati

«Norme per la concessione di una indennità speciale per l'autonomia dei sordomuti» (220), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori

«Abrogazione dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di erogazione di pensioni agli invalidi civili» (265), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione, con stralcio dell'articolo 5 e del comma 4 dell'articolo 6 del disegno di legge n. 1347. Assorbimento dei disegni di legge nn. 220 e 265) (1)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 7
ANGELONI (DC), relatore alla Commissione 2, 7
ANTONIAZZI (PCI) 4, 6
FAUSTI, sottosegretario di Stato per l'interno .. 7
FLORINO (MSI-DN) 6
PERRICONE (PRI) 4
VECCHI (PCI) 6

(1) Le norme stralciate formano il disegno di legge n. 1347-bis, con il seguente titolo: «Norme in tema di accertamento della capacità lavorativa residua degli invalidi civili».

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti» (1347), approvato dalla Camera dei deputati

«Norme per la concessione di una indennità speciale per l'autonomia dei sordomuti» (220), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori

«Abrogazione dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di erogazione di pensioni agli invalidi civili» (265), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione, con stralcio dell'articolo 5 e del comma 4 dell'articolo 6 del disegno di legge n. 1347. Assorbimento dei disegni di legge nn. 220 e 265)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti», approvato dalla Camera dei deputati.

Sullo stesso argomento sono iscritti all'ordine del giorno anche i seguenti disegni di legge: «Norme per la concessione di una indennità speciale per l'autonomia dei sordomuti» (220), d'iniziativa dei senatori Saporito, Di Lembo, Coviello, Fontana Elio, Ianni, Pinto Michele, Santalco e Melotto; e: «Abrogazione dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di erogazione di pensioni agli invalidi civili» (265), d'iniziativa dei senatori Saporito, Angeloni, Pinto Michele, Salerno, D'Amelio, Carlotto, Bosco, Micolini, Santalco, Genovese, Spitella, Azzarà e Melotto.

Data l'identità della materia, propongo che i tre disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Angeloni di voler riferire sui disegni di legge.

ANGELONI, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, colleghi, con la legge n. 656 del 6 ottobre 1986, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla normativa sulle

pensioni di guerra - decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 -; in particolare si è addivenuti all'aumento dell'indennità di assistenza per effetto dell'agganciamento automatico riconosciuto nelle leggi di interpretazione autentica del 26 luglio 1984, n. 392, e 4 maggio 1983, n. 165.

Tali adeguamenti economici avrebbero dovuto essere estesi agli invalidi civili totalmente inabili e ai ciechi civili assoluti; è noto tuttavia che la mancanza di copertura finanziaria non consentì tale estensione alle categorie suddette.

Nell'intento di ridurre la sperequazione che si era venuta a determinare a danno degli invalidi e dei ciechi civili, e tenendo conto degli ordini del giorno approvati nella passata legislatura, che si proponevano il raggiungimento di tale obiettivo, nella tabella B della legge finanziaria del 1988 sono stati previsti accantonamenti di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

Il Governo ha predisposto il provvedimento n. 1347 che oggi è al nostro esame, provvedimento che, oltre ad aumentare la indennità di accompagnamento, tende anche a venire incontro a specifiche richieste dei sordomuti e dei ciechi civili. Il testo pervenutoci dalla Camera, così come approvato dalla Commissione per gli affari sociali - Commissione che al Senato, ahimè, manca, e colgo l'occasione per sottolineare che sarebbe stato opportuno che tale organo fosse istituito anche qui -, tratta materia assistenziale. Tengo a rilevare che il deferimento di questo disegno di legge alla nostra Commissione è un atto innovativo rispetto alla prassi consolidata ed auspico che si instauri una nuova prassi in questo senso, considerata la stretta connessione che esiste tra materia previdenziale e quella assistenziale.

Si tratta di un testo che apparentemente non contiene grosse novità. Tuttavia, quando ho letto il provvedimento, prima ancora di esaminare gli atti della Camera, e quindi di conoscere il dibattito che si era svolto nella Commissione affari sociali, mi sono reso conto che tra i vari articoli uno appariva quasi come una forzatura rispetto al testo del provvedimento. Si tratta dell'articolo 5 che, al fine di contene-

re la spesa complessiva per le categorie protette, propone di elevare la percentuale di riduzione della capacità lavorativa dagli attuali 2/3 all'81 per cento come condizione per conseguire il diritto a percepire l'assegno mensile previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Su questo articolo alla Camera si è svolto un approfondito dibattito, perchè molti deputati ritenevano che questa norma fosse da stralciare. La 1^a Commissione affari costituzionali del Senato ha dato parere favorevole al disegno di legge, ponendo come condizione la cancellazione dell'articolo 5 dal testo del provvedimento.

La Commissione della Camera ha approvato il provvedimento, presentando un ordine del giorno col quale si impegnava il Governo al rispetto delle scadenze previste nella legge di conversione del decreto-legge n. 173 ai fini del riordino dell'intera materia dell'invalidità e in cui si affermava altresì che l'articolo 5 fosse da ritenersi norma transitoria, in attesa di tale riordino.

Passando all'esame dell'articolato, rilevo che l'articolo 1 del provvedimento prevede urgenti modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina delle indennità di accompagnamento, che viene erogata ai cittadini che siano riconosciuti ciechi assoluti, o nei cui confronti sia accertata una inabilità totale e si trovino nella impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, comunque, abbiano bisogno di una assistenza continua.

L'articolo 2 conferma il principio della corresponsione dell'indennità di accompagnamento per 12 mensilità e ne determina le nuove misure, con decorrenza dal 1° gennaio 1988 per un ammontare di lire 588.000 mensili per i ciechi civili e di lire 539.000 per gli altri invalidi.

L'articolo 3 istituisce una indennità speciale di lire 50.000 mensili per i ciechi parziali ventesimisti, mentre l'articolo 4 istituisce una nuova indennità di comunicazione di lire 200.000 al mese per i sordomuti.

Sull'articolo 5, di cui ho già parlato, tornerò poi.

L'articolo 6 detta norme transitorie per il passaggio dal precedente al nuovo ordinamen-

to, e riguarda il mantenimento dei diritti acquisiti per coloro che già lo ricevevano, avendo avuto un riconoscimento di invalidità pari ai 2/3 di invalidità totale e non all'invalidità all'81 per cento, come prevede il provvedimento al nostro esame, senza peraltro che in tali casi si dia luogo a rivalutazioni od a ulteriori aumenti delle provvidenze in questione.

Con gli articoli 7 e 8 si prevede l'abrogazione delle norme non più compatibili e la provvista dei mezzi finanziari occorrenti a far fronte ai maggiori oneri.

Occorre segnalare in particolare che all'articolo 6 - mi si consenta di fare un passo indietro - si riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento per i minori di anni 18, che prima usufruivano dell'assegno di accompagnamento. Ai ciechi minori di anni 18 in luogo dell'assegno o pensione di invalidità viene oggi attribuita l'indennità di accompagnamento sostitutiva della pensione di cui al terzo comma dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge n. 663 del 1979.

La Camera dei deputati, come ho già detto, ha approvato con urgenza il provvedimento per consentire a queste categorie di godere di alcuni benefici, senza però porre sullo stesso piano i mutilati, gli invalidi di guerra ed i ciechi. Viene concesso un aumento pari al 50 per cento dell'indennità attribuita ai colleghi di categoria pensionati di guerra.

Tuttavia, il provvedimento è il segno di una volontà di graduale riallineamento di tutte queste categorie; quindi lo considero suscettibile di ulteriori incrementi futuri.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 5 debbo fare alcune precisazioni. Su questo articolo erano stati presentati degli emendamenti soppressivi alla Camera, successivamente ritirati.

La Commissione affari costituzionali ha però espresso su questo articolo il seguente parere: «La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che il disposto dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1347, venga collocato all'interno della normativa di riordino complessivo dei criteri di valutazione relativi al riconoscimento dei titoli di invalidità, posta dal disegno di legge n. 103».

Nella mia qualità di relatore, ho contattato la Commissione per sapere se era possibile superare questo condizionamento. Mi è stato risposto che non era possibile; perciò a questo punto possiamo percorrere soltanto due strade: anzitutto possiamo richiedere che il disegno di legge sia sottoposto direttamente all'attenzione dell'Aula, ma questo certamente creerebbe dei ritardi contrastanti con l'urgenza del provvedimento; in secondo luogo possiamo decidere di approvare questo provvedimento stralciando l'articolo 5. Il relatore ritiene più opportuno percorrere questa seconda strada.

La Camera dei deputati, facendo appello all'articolo 119 del suo Regolamento, può deliberare che la Commissione affari sociali proceda con urgenza all'approvazione di questo testo, nonostante i concomitanti lavori per l'esame dei documenti finanziari. A mio parere questa è la via più breve da percorrere.

Invito perciò la Commissione ad approvare sollecitamente il testo del disegno di legge n. 1347, stralciandone l'articolo 5, con il contemporaneo assorbimento dei disegni di legge nn. 220 e 265 ad esso connessi.

PRESIDENTE. Concordo pienamente con i rilievi del relatore circa la pertinenza della materia alle competenze attribuite alla nostra Commissione. Anzi voglio cogliere questo spunto per precisare ai colleghi che intendo prospettare alla Presidenza del Senato l'opportunità di ampliare le competenze della nostra Commissione in materia di assistenza. Tra l'altro, tenendo ferma la separazione tra assistenza e previdenza, nell'affrontare la riforma previdenziale incontreremo molto spesso problemi di competenza; ritengo perciò più opportuno demandare alla nostra Commissione anche le questioni attinenti la competenza sull'assistenza.

Inoltre intendo precisare che questo provvedimento, assegnato urgentemente alla nostra Commissione, fa riferimento soprattutto all'assistenza. Se la nostra Commissione non è competente in merito non riesco a comprendere il motivo di tale assegnazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PERRICONE. Concordo con la proposta avanzata dal relatore di approvare rapidamen-

te il provvedimento al nostro esame stralciandone l'articolo 5.

Sono favorevole a questa proposta per due motivi: anzitutto perchè il disegno di legge presentato dal Governo concerne una materia che fa riferimento esclusivamente all'aumento di determinate provvidenze per i ciechi e di determinate indennità di accompagnamento per gli invalidi civili.

In secondo luogo ritengo che l'articolo 5 configuri una palese ingiustizia tra la qualificazione dell'invalidità operata dall'INPS e quella operata per gli invalidi civili. A causa dell'articolo 5 si potrebbero creare perciò delle ingiuste sperequazioni tra riconoscimenti di invalidità effettuati dall'INPS e riconoscimenti effettuati dalle Commissioni mediche provinciali.

Per questo duplice ordine di motivi mi dichiaro favorevole allo stralcio dell'articolo 5, ma soprattutto concordo sull'opportunità di approvare rapidamente il disegno di legge. È indispensabile che questo provvedimento diventi finalmente una legge dello Stato.

ANTONIAZZI. Dirò solo poche cose. Per alcuni provvedimenti, questo nel caso specifico, arriviamo sempre in ritardo rispetto alle decisioni assunte. Infatti, la legge finanziaria del 1987 prevedeva già lo stanziamento di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi ai fini della rivalutazione delle indennità di accompagnamento; non fu presentato però il provvedimento di attuazione di quella norma.

Vi è stato poi l'impegno e la mobilitazione di tutte le categorie interessate e arriviamo ora, quasi alla fine del 1988, a doverci affrontare una situazione di urgenza, perchè corriamo il rischio di superare il 31 dicembre senza aver approvato il provvedimento al nostro esame, per cui i 400 miliardi stanziati nella legge finanziaria del 1988 non potrebbero più essere utilizzati. Tengo a sottolineare questo punto, perchè nelle leggi finanziarie degli anni passati c'erano stanziamenti relativi ad altri interventi, che non sono stati utilizzati per la mancanza di leggi di attuazione, e quindi sono stati riassorbiti nel bilancio complessivo dello Stato.

Il provvedimento oggi al nostro esame è un atto dovuto perchè da tre anni sono stati assicurati alle categorie interessate degli inter-

venti precisi. Vi era un impegno, che rimane ancora aperto, anche alla luce di quanto diceva prima il relatore, senatore Angeloni.

La questione relativa agli invalidi civili ha raggiunto una gravità esplosiva per diverse ragioni.

Con l'ultimo decreto non abbiamo risolto che in parte il problema degli ultrasessantacinquenni: non possiamo più lasciare senza soluzione situazioni di questo genere per molto tempo.

Per quanto riguarda le visite domiciliari ai grandi invalidi, esistono ritardi enormi con drammi per intere famiglie, che non ricoverano i malati, ma che non hanno alcun sostegno finanziario. Passano infatti anni prima di poter avere la visita medica e, dopo la visita, occorrono altri due anni per la corresponsione dell'assegno. Si tratta di aspetti davvero drammatici: pensate quali problemi comporta l'assistenza di questi malati in una famiglia, sia dal punto di vista umano che economico.

Analogo discorso vale per le visite agli invalidi civili parziali e per la corresponsione degli assegni a questi ultimi. Occorrono due o tre anni per essere chiamati a visita; inoltre le Prefetture attualmente non emanano decreti per la corresponsione degli assegni agli invalidi parziali. L'ultimo decreto che abbiamo approvato stabiliva che si dovesse dare la precedenza, in attesa della nuova normativa, solo agli invalidi più gravi. Ho dei dati che riguardano la Prefettura di Cremona, ma ritengo che la situazione sia generalizzabile: molte pratiche sono bloccate, creando problemi notevoli, come ho già detto, sia sotto il profilo umano e sociale che sotto quello economico.

Rimane aperta poi la questione relativa ai veri e falsi invalidi, e quindi l'opportunità dell'introduzione di misure che consentano accertamenti tali da eliminare in futuro situazioni come quelle di cui è stata piena la cronaca degli ultimi anni.

Ma, onorevole Sottosegretario, occorre affrontare sollecitamente la situazione degli invalidi, perchè - ripeto - sta diventando esplosiva: non si può più rinviare un riordino della materia nè procedere a bocconi.

La richiesta della prima Commissione permanente di eliminare l'articolo 5 - il comma che vi fa riferimento sarà poi esaminato in

sede di coordinamento - ci trova consenzienti, nell'auspicio, tuttavia, che la Camera accolga sollecitamente il testo modificato.

Credo che i tempi siano maturi per un provvedimento organico di riordino di tutta la materia degli invalidi civili e dei relativi trasferimenti monetari ai soggetti interessati e alle loro famiglie. Vogliamo una volta per tutte muoverci in questa direzione? Si possono anche introdurre norme transitorie, ma non si può pensare, come ho già detto, di rinviare ancora una volta la soluzione di alcuni problemi, altrimenti rischiamo di rincorrere la situazione, da cui presto saremo sommersi, con le pressioni delle singole categorie da una parte o dall'altra, senza dare peraltro un assetto organico alla materia.

Una parte non secondaria per risolvere la questione degli ultrasessantacinquenni non è stata approvata per mancanza di copertura finanziaria, per cui una parte delle pensioni è bloccata.

Nel merito del provvedimento non ho molto da aggiungere a quanto ha affermato il relatore, senatore Angeloni, tranne che si tratta di un provvedimento tardivo.

Ci sarebbero ancora molte osservazioni da fare sul disegno di legge al nostro esame, compresa quella che l'aumento dato ai ciechi ventesimisti mi sembra davvero una carità. Tengo a precisare che quando si parla di ciechi ventesimisti ci si riferisce a persone che hanno un residuo di vista solo del 5 per cento. Quindi ciò significa che questi soggetti pur non colpiti da completa cecità non si trovano nella condizione di essere autosufficienti.

Non voglio fare un discorso di merito su tutti gli argomenti, ma debbo affermare che con il provvedimento al nostro esame si risponde alle richieste provenienti da molte parti politiche, anche dal Gruppo comunista.

È indispensabile accelerare i tempi per rendere applicabili queste norme. Inoltre mi dichiaro favorevole allo stralcio dell'articolo 5, conformemente al parere espresso dalla 1^a Commissione. In questo modo si eviterà di approvare norme non connesse al provvedimento al nostro esame e si potrà affrontare la questione contenuta in quell'articolo in un altro provvedimento, che affronti organicamente la materia.

Auspico che la nostra Commissione approvi il disegno di legge nella giornata odierna; in questo modo esso potrà essere inviato rapidamente alla Camera dei deputati, che, nella sua autonomia regolamentare, potrà decidere se esaminarlo immediatamente o subito dopo l'approvazione dei documenti finanziari. Sono comunque certo che la Camera dei deputati accoglierà sollecitamente il testo modificato inviatole dal Senato.

Riteniamo che questa sia l'unica strada da percorrere. Anzi la mia parte politica si impegna sia in questa sede che presso l'altro ramo del Parlamento per facilitare la rapida approvazione di questo provvedimento.

Purtroppo sono state sollevate alcune polemiche in ordine alle disposizioni contenute nell'articolo 5 del provvedimento al nostro esame: si è affermato che, stralciando questo articolo, si ritarda l'iter del provvedimento poichè esso dovrà essere nuovamente sottoposto all'esame della Camera. Questo è vero, ma, pur impegnandoci ad una rapida approvazione del disegno di legge, non possiamo nel contempo accettare la penalizzazione di altre categorie, rischiando di aprire uno scontro tra i poveri, cioè i disabili, gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti. Viceversa dobbiamo fare in modo che per queste categorie si operi congiuntamente per ottenere un riordino complessivo della materia.

Perciò a mio parere non sussiste alcuna contraddizione tra la proposta di stralciare l'articolo 5, avanzata dalla 1^a Commissione, e l'esigenza di procedere rapidamente alla approvazione del disegno di legge.

VECCHI. Tra l'altro il disegno di legge è pervenuto con grave ritardo all'esame del Parlamento. Di questo si deve fare addebito al Governo, certamente non al Parlamento.

ANTONIAZZI. È necessario perciò agire su due fronti: anzitutto per approvare rapidamente il provvedimento; in secondo luogo, ma a mio parere principalmente, per procedere al riordino organico della materia degli assegni concessi agli invalidi civili. Di questa materia si parla da anni; è ormai venuto il momento di avviarla ad una completa soluzione.

Infine voglio precisare che concordo con le affermazioni fatte dal Presidente. Anche a mio parere la nostra Commissione è abilitata a discutere gli aspetti concernenti l'assistenza. Infatti al Senato non esiste una Commissione per gli affari sociali, che invece esiste presso la Camera dei deputati. Ritengo quindi che la nostra Commissione possa affrontare la materia concernente l'assistenza e le sue implicazioni nello Stato sociale.

In conclusione, anticipo il voto favorevole del Gruppo comunista sul provvedimento al nostro esame.

FLORINO. Mi dichiaro favorevole sia all'approvazione del provvedimento che allo stralcio dell'articolo 5, in armonia con la richiesta avanzata dalla 1^a Commissione.

La legge n. 291 del 26 luglio 1988 indubbiamente farà ordine in un settore in cui si inserivano dei gravissimi problemi sociali, su cui tra l'altro pesavano manovre clientelari. Questo è innegabile; troppi scandali ce lo hanno dimostrato.

Il Governo deve provvedere con celerità sulla questione concernente le visite compiute agli invalidi civili. Infatti le Unità sanitarie provvedono a far visitare soltanto gli ammalati definiti gravi; in questo modo migliaia di richieste giacciono in attesa della chiamata da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra. È perciò indispensabile sistemare definitivamente questa materia.

Il riconoscimento dell'invalidità compiuto dalla Direzione delle pensioni di guerra ha comunque effetti garantisti. Infatti troppo spesso le Commissioni mediche in passato hanno elargito riconoscimenti di invalidità inesistenti. Riordinando questa materia si potrà inoltre stroncare sul nascere qualsiasi manovra speculativa che in questo campo può colpire - come purtroppo è sempre accaduto - i veri invalidi civili.

Inoltre non dobbiamo dimenticare che negli uffici di collocamento vi è una lista lunghissima di iscritti che hanno la qualifica di invalidi civili, ma coloro che percepiscono un assegno di invalidità sono in realtà molto pochi.

A mio parere è indispensabile riesaminare l'indennità da attribuire a questi invalidi. Non è possibile vivere, soprattutto patendo anche

un difficile inserimento nel mondo del lavoro, usufruendo di un assegno di 240.000 lire mensili.

Inoltre ci tranquillizza il fatto che un riordino della materia affronterà separatamente le diverse situazioni riscontrate nel passato. Per tutti questi motivi e per l'urgenza del problema le diverse categorie interessate attendevano dal Governo e dalle forze politiche un provvedimento risolutivo. Ritengo che tale sia il disegno di legge al nostro esame. Esprimo perciò il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. Convegno pienamente con le considerazioni del senatore Antoniazzi. In effetti quello al nostro esame è un provvedimento dovuto: vi sono stati dei ritardi, ma ora è necessario colmarli. Inoltre è indispensabile sottolineare che il provvedimento deve essere varato con urgenza; ma è ovvio che tutta la materia deve essere riordinata in modo organico.

Tutto ciò è talmente noto, se ne è parlato così a lungo che il relatore riteneva superfluo sottolinearlo ancora una volta. Comunque ha fatto bene il senatore Antoniazzi a fare quelle precisazioni e ritengo tuttavia che tutti i componenti la Commissione siano consapevoli che è necessario procedere ad un riordino, nel più breve tempo possibile, di questa grave e delicata materia.

Il senatore Antoniazzi ha giustamente richiamato l'attenzione dei Commissari sulla scarsa entità degli assegni erogati a coloro che si trovano in una condizione di cecità quasi assoluta. Dobbiamo però esaminare anche le dotazioni di bilancio. Solo in questo modo ci possiamo rendere conto del fatto che il Governo non poteva fare previsioni più ampie.

Certo, questo discorso sottolinea ancora di più l'esigenza di tale categoria; quindi il relatore si esprime in maniera conforme e accetta senz'altro il richiamo. In coerenza con lo stralcio dell'articolo 5, ritengo necessario operare anche lo stralcio del comma quarto dell'articolo 6, che è connesso all'articolo 5.

Dopo il pronunciamento dei colleghi che rappresentano i vari Gruppi il relatore concorda sull'opportunità di formulare l'invito alla Camera dei deputati e quindi alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari perchè si decida nella maniera più rapida possibile. Pertanto, propongo che si passi alla votazione, prendendo a base il disegno di legge n. 1347.

FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio il senatore Angeloni per le considerazioni e per l'illustrazione puntuale del provvedimento che, in sostanza, prevede alcuni aumenti mensili per i ciechi civili assoluti di 78.000 lire e per gli invalidi civili totalmente inabili di 29.000 lire; ma soprattutto prevede una nuova indennità mensile di 200.000 lire per i sordomuti e per i ciechi civili minori di 18 anni di circa 580.000 lire, per un complesso di 400 miliardi annui.

Rispetto al problema dell'articolo 5, di cui il Governo è venuto a conoscenza questa mattina, si tratta di una questione delicata di procedura. Concordando sulla valutazione di un atto dovuto e urgente (forse siamo in presenza di un certo ritardo), il Governo avrebbe preferito il mantenimento e la conferma dell'articolo 5. Ricordo che già il dibattito alla Camera, in occasione della presentazione di un invito unanime molto pregnante rispetto ai tempi e alla necessità del riordino complessivo del settore dell'invalidità civile, aveva visto il Governo concordare assumendo l'impegno in tal senso.

Da una parte c'è la volontà di accedere rapidamente all'approvazione di questo disegno di legge, dall'altro dobbiamo prendere atto della decisione e del parere della 1ª Commissione permanente che si è pronunciata in senso favorevole, a condizione di stralciare l'articolo 5 che deve essere collocato all'interno della normativa di riordino complessivo dei criteri di valutazione relativi al riconoscimento dei titoli di invalidità, posta dal disegno di legge n. 103. Pertanto, pur mantenendo la convinzione dell'opportunità di mantenere l'articolo 5, il Governo si rimette al parere della Commissione.

PRESIDENTE. La soluzione suggerita in maniera convergente è quella che prevede

11^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN (27 ottobre 1988)

l'approvazione del disegno di legge con lo stralcio dell'articolo 5 e del quarto comma dell'articolo 6 ad esso connesso.

È stato proposto dal relatore che venga preso a base il disegno di legge n. 1347. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 1347:

Art. 1.

*(Aventi diritto
alla indennità di accompagnamento)*

1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.

2. L'indennità di accompagnamento è concessa:

- a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
- b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. L'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

5. Resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

6. L'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.

È approvato.

Art. 2.

*(Misura e periodicità
delle indennità di accompagnamento)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa esclusione di ogni altra categoria equiparata, è stabilito in lire 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di cui al comma 1, tale adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi di guerra ascritti alla Tabella E, lettera A, n. 1, allegata alla legge medesima.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è stabilito in lire 539.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

4. Per gli anni successivi detto adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla Tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge medesima.

5. L'indennità di accompagnamento è corrisposta per dodici mensilità.

È approvato.

Art. 3.

*(Istituzione, misura e periodicità
di una speciale indennità in favore dei ciechi
parziali)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli

occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di lire 50.000 mensili per dodici mensilità.

2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. L'indennità speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.

4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

È approvato.

Art. 4.

(Istituzione, misura e periodicità di una indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di lire 200.000 mensili per dodici mensilità.

2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile dall'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra

indicati, con le modalità previste al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

È approvato.

Art. 5.

(Elevazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa)

1. Ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve essere accertata nei confronti degli invalidi civili una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80 per cento.

A questo articolo è stata presentata dal relatore una proposta di stralcio dell'intero articolo. La metto ai voti.

È approvata.

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Ai ciechi assoluti, di età inferiore ai 18 anni, titolari della pensione di cui al terzo comma dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, verrà erogata, in sostituzione della medesima, l'indennità di accompagnamento secondo le disposizioni della presente legge, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa.

2. Le domande pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica all'atto della data di entrata in vigore della presente legge sono definite secondo le disposizioni della medesima. Per i minori ciechi assoluti la richiesta diretta al conseguimento della pensione si intende rivolta all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento.

3. I titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti non sia stata accertata

una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80 per cento continuano a percepirlo nella misura erogata alla data di entrata in vigore della presente legge; tale importo non sarà soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie, nè ad ulteriori aumenti.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, provvede ad emanare norme dirette all'attuazione dell'articolo 5.

Su questo articolo è stata presentata, dal relatore, la proposta di stralcio del quarto comma.

La metto ai voti.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

(*Abrogazioni*)

1. È abrogato l'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. Sono fatte salve le domande presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge per ottenere le provvidenze di cui all'articolo 17 della citata legge n. 118 del 1971.

È approvato.

Art. 8.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno

1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti, dei sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso. Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge n. 1347 nel suo complesso, nella parte non stralciata, con l'intesa che in esso si intenderanno assorbiti i disegni di legge nn. 220 e 265.

È approvato.

Resta inteso che le parti stralciate formeranno un disegno di legge a sè stante, con il seguente titolo «Norme in tema di accertamento della capacità lavorativa residua degli invalidi civili» (1347-bis).

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 11,10 alle ore 11,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale**» (173), d'iniziativa del senatore Salvi e di altri senatori

«**Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale**» (438), d'iniziativa del senatore Vecchi e di altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale», di iniziativa dei senatori Salvi, Zaccagnini, Aliverti, Beorchia, Pinto, Cortese, Angeloni, Berlanda, Venturi, Graziani, Giacobazzo, Rosati, Vettori, Coviello, Jervolino Russo, Ceccatelli, Chimenti, Manzini e Melotto; e «Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale», di

iniziativa dei senatori Vecchi, Antoniazzi, Lama, Iannone, Gambino, Chiesura, Ferraguti e Baiardi.

Data l'identità della materia, propongo che i disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Come i colleghi ricordano, i due disegni di legge sono stati già esaminati, in sede referente, dalla Commissione che, nella seduta del 13 gennaio scorso, dopo la relazione del senatore Thot, ha concordato sull'opportunità di pervenire alla redazione di un unico testo e sulla creazione di un comitato ristretto.

A seguito della richiesta di assegnazione dei disegni di legge alla sede deliberante, i due provvedimenti tornano oggi al nostro esame nella nuova sede.

Se la Commissione è d'accordo, possiamo dare per acquisita la trattazione già svolta precedentemente al mutamento di sede, pregando il relatore di riassumere i termini del dibattito.

TOTH, relatore alla Commissione. Il sottoscritto, nell'esaminare i disegni di legge sulle cooperative di solidarietà sociale, ha raggiunto l'accordo su un testo di massima che tuttavia richiede ancora una ulteriore messa a punto da parte della Commissione. In sostanza con questo disegno di legge si è voluto introdurre uno strumento di promozione delle attività di cui siano destinatari persone appartenenti a categorie che rischiano di essere emarginate in una società come l'attuale, così come lo erano del resto nelle società del passato. Si cerca così di venire incontro alla nuova povertà secondo le più recenti indagini sociologiche sul nostro paese.

Alla stesura di questo testo hanno contribuito anche il Ministero dell'interno e il Dipartimento per gli affari sociali con i loro uffici legislativi, supportati dalle posizioni più avan-

zate in questo settore, dato che la legge sulle cooperative di solidarietà sociale riguarda una serie di categorie di emarginazione sociale molto varie ed eterogenee. Alcune si fanno risalire a ragioni di età, come per gli anziani e i minori, altre ancora a ragioni sociali particolari, come quella di chi ha avuto delle condanne da parte della giustizia.

Questo insieme di categorie riceve un trattamento, nel disegno di legge al nostro esame, omogeneo, e di conseguenza presenta delle problematiche, che finora non sono completamente definite per quanto riguarda l'inclusione, tra queste categorie emarginate, degli ex detenuti.

ZANELLA. Desidero segnalare che ho presentato anch'io un disegno di legge sulle cooperative di solidarietà sociale e vorrei che fosse preso in considerazione nel corso della stesura delle modifiche al testo della Sottocommissione. A meno che non si preferisca la presentazione di una serie di emendamenti, ma questo riaprirebbe la discussione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge da lei presentato non è stato ancora assegnato; comunque potrà essere tenuto presente, eventualmente sotto forma di emendamenti al testo della Sottocommissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, propongo che il seguito della discussione sia rinviato.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO